

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

(APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE
CON ATTO C.C. N. 63/86. MODIFICATO DAL CONSIGLIO
COMUNALE CON ATTO C.C. N. 93 DEL 17/12/2009)

1. (Gruppi consiliari) – 1. I consiglieri comunali eletti e quelli subentrati si considerano appartenenti al gruppo nella cui lista erano candidati.

2. (Capigruppo) – 1. Ogni gruppo nomina un proprio capigruppo e lo comunica all'ufficio di segreteria del Comune.

3. (Conferenza dei capigruppo) – 1. Periodicamente, come previsto dal regolamento per i gruppi consiliari e per la conferenza dei capigruppo, il sindaco convoca per iscritto i capigruppo per disporre il calendario e le modalità delle attività del consiglio.

4. (Convocazione del consiglio) - 1. La convocazione del consiglio comunale viene disposta dal presidente mediante avviso scritto comprendente l'elenco degli argomenti da trattare, la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza.

2. L'avviso di convocazione deve essere comunicato, in via ordinaria, almeno 5 giorni prima dell'adunanza ed almeno ventiquattro ore prima, per i casi d'urgenza e per le integrazioni dell'ordine del giorno.

3. La comunicazione può avvenire mediante una delle seguenti modalità: fax, posta elettronica o notifica, in base alla scelta che ciascun consigliere deve comunicare per iscritto all'ufficio segreteria. In mancanza di indicazione formale da parte del consigliere comunale si provvede mediante notifica.

4. Di norma, le sedute consiliari non saranno tenute in giorni consecutivi; salvo casi di necessità inderogabili della prosecuzione dell'ordine del giorno, sentita la conferenza dei capigruppo.

5. Altri casi d'urgenza saranno decisi dalla conferenza dei capigruppo.

6. Nel mese di agosto il consiglio è convocato esclusivamente per trattare questioni urgenti ed indifferibili.

7. L'avviso di convocazione viene pubblicizzato mediante affissione all'albo pretorio e sul sito internet del Comune almeno quarantotto ore prima, salvo i casi di convocazione d'urgenza, prima dell'adunanza e affisso nelle bacheche

comunali e negli spazi per le pubbliche affissioni presenti sul territorio.

8. L'avviso viene trasmesso via fax o posta elettronica al presidente del collegio dei revisori.

5. (Esame della documentazione) – 1. Gli atti relativi agli argomenti scritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria del Comune e messi a disposizione, anche in fotocopia, se richiesti (ad eccezione degli elaborati planivolumetrici), negli stessi termini previsti per l'invio dell'avviso di convocazione per poter essere esaminati dai consiglieri. Ove possibile, su richiesta, il materiale potrà essere trasmesso per via informatica.

2. I consiglieri hanno diritto di chiedere in visione tutti gli atti che sono richiamati o comunque citati in quelli depositati.

3. Qualora la documentazione riguardante gli elementi essenziali della proposta di deliberazione iscritta all'ordine del giorno non risulti messa a disposizione dei consiglieri comunali nei termini prescritti, l'argomento relativo non sarà oggetto di trattazione se non con il consenso unanime dei consiglieri presenti.

6. (Prescrizioni procedurali) – 1. Qualora il consiglio comunale fosse chiamato a deliberare su argomenti sottoposti all'esame preventivo delle competenti commissioni, la documentazione di cui all'art. 5 deve essere integrata con il verbale della commissione stessa.

2. Argomenti di particolare rilevanza politico-amministrativa dovranno essere illustrati in una seduta del consiglio comunale, dibattuti e votati nella seduta successiva, per consentire il necessario approfondimento da parte di tutti i consiglieri.

7. (Consiglio comunale aperto) – 1. Il consiglio comunale è chiamato a deliberare su argomenti di carattere prettamente amministrativo. Tuttavia è prevista la convocazione *ad hoc* di consigli comunali aperti, in veste non deliberante, per particolari situazioni impreviste o sopravvenute di straordinaria rilevanza diretta nella vita della collettività locale.

8. (Validità, inizio e durata della seduta) – 1. La seduta è valida con la presenza, in prima convocazione, della metà dei consiglieri assegnati, senza computare a tale fine il sindaco. In seconda convocazione la seduta è valida con la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, senza computare a tale fine il sindaco.

2. La seduta si apre all'ora indicata nell'avviso di convocazione.

3. Il presidente dispone che si proceda all'appello nominale a cura del segretario comunale.

4. Qualora non si raggiunga il numero legale delle presenze per la validità della seduta, trascorsi 15 minuti si procederà ad una nuova verifica.

5. Nel caso non fosse ancora raggiunto il numero legale la seduta dovrà essere considerata deserta.

6. La durata della seduta non dovrà, di norma andare oltre le 01,00 (l'una) del giorno successivo alla data di convocazione.

7. Nel caso di prima adunanza andata deserta per mancanza del numero legale dei consiglieri, la seconda convocazione del consiglio si tiene in altro giorno, già previsto nell'avviso di convocazione, dandone avviso ai consiglieri assenti alla prima convocazione.

9. (Approvazione dei verbali) – 1. Accertata la presenza del numero legale, il presidente dichiara aperta la seduta. Indi dispone la lettura del verbale della seduta precedente che viene approvata per alzata di mano.

2. Sui verbali possono aver luogo interventi per fatto personale, intendendosi per tale attribuzione di opinioni diverse da quelle espresse oppure per omissioni, aggiunte o inesattezze su argomenti o dichiarazioni.

3. In sede di lettura del processo verbale, non è consentito riprendere la discussione su argomenti già trattati.

10. (Discussione degli argomenti e verifica del numero legale) – 1. Dopo l'approvazione del verbale, il consiglio comunale procede nella trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

2. La verifica del numero legale dei consiglieri presenti non potrà essere effettuata se non quando il consiglio stia per passare ad una votazione.

11. (Ordine dei lavori) – 1. Nessun argomento può essere trattato se non iscritto all'ordine del giorno.

2. Gli argomenti sottoposti a deliberazione del consiglio vengono trattati nell'ordine secondo il quale sono iscritti nell'avviso di convocazione. Tuttavia il presidente o un consigliere potrà proporre che tale ordine venga mutato, esponendone i motivi.

3. La proposta si riterrà accettata se nessuno si sarà opposto. In caso di opposizione, essa sarà sottoposta al consiglio che voterà per alzata di mano.

12. (Discussione generale) – 1. L'esame delle proposte formalmente articolate in più parti,

come l'esame dei bilanci e regolamenti, si inizia con la discussione generale.

2. Durante la discussione degli argomenti ogni consigliere può presentare ordini del giorno.

13. (Esame e votazione) – 1. Dopo che il consiglio ha discusso la proposta in linea generale si passa all'esame delle singole parti.

2. Le singole parti, per le quali vi siano modifiche, verranno votate separatamente; quindi la proposta verrà votata nella sua interezza.

14. (Emendamenti) – 1. Gli emendamenti devono essere presentati per iscritto al presidente prima della fine della discussione delle proposte e delle singole parti di esse.

2. Sono considerati emendamenti anche le sostituzioni, le abrogazioni e le aggiunte alle proposte e loro singole parti.

15. (Mozione d'ordine) – 1. Il presidente concede la parola ai consiglieri secondo l'ordine di richiesta, salvo rinuncia o per chi voglia svolgere una mozione d'ordine o per fatto personale.

2. Per mozione d'ordine si intende un richiamo alla inosservanza della legge o al regolamento o un rilievo sul modo e l'ordine col quale sia stata posta la questione dibattuta oppure una osservazione sul modo di votazione.

3. Non sono ammesse mozioni d'ordine a qualunque diverso titolo. Sussiste il fatto personale quando un consigliere sia censurato nella propria condotta o gli vengano attribuite opinioni diverse da quelle espresse.

4. Sulla mozione d'ordine e sul fatto personale decide il consiglio per alzata di mano.

16. (Richiesta di sospensione) – 1. Un gruppo consiliare può chiedere una breve sospensione per consultazione.

17. (Durata degli interventi) – 1. L'intervento di ogni consigliere non può superare 10 minuti.

2. Il presidente, con l'approssimarsi della scadenza del tempo stabilito, invita l'oratore a concludere; a tempo scaduto potrà togliergli la parola.

3. Nessun consigliere può parlare più di una volta durante la discussione di uno stesso argomento, salva la facoltà di replicare o per dichiarazione di voto, e nella misura massima di 5 minuti.

4. Per le discussioni sul Bilancio preventivo, il rendiconto della gestione, il programma amministrativo e su argomenti di particolare rilevanza amministrativa, il consiglio comunale

fisserà preventivamente più ampi tempi di durata degli interventi.

18. (Limiti alla presentazione di ordini del giorno ed emendamenti) – 1. Nessun consigliere può presentare più di un ordine del giorno nella medesima discussione generale e sulla stessa parte di ogni proposta; ha però facoltà di ritirare quello presentato e di sostituirlo con un altro.

2. E' consentito ad ogni consigliere di presentare più emendamenti, ma nessun emendamento è ammesso quando sia stata chiusa la discussione.

19. (Funzioni del Presidente e disciplina della discussione) – 1. Il presidente può richiamare all'argomento in discussione il consigliere che offende persone o turbi l'ordine della seduta.

2. Ove il richiamo o l'ammonizione siano tornati vani per due volte, il presidente potrà togliere la parola al consigliere ma, a richiesta dello stesso, il presidente dovrà appellarsi al consiglio che voterà per alzata di mano.

3. E' in facoltà del presidente sospendere la discussione o la seduta per un determinato tempo e scioglierla nel caso di grave turbativa.

20. (Ammissibilità e limiti degli interventi) –

1. Il presidente, gli assessori ed i consiglieri relatori potranno intervenire - nei termini di cui all'art. 17 - in qualunque punto della discussione, ma dopo la chiusura di essa solo per dichiarare se mantengono le loro proposte, se accettano o respingono un emendamento, ovvero per spiegazioni di fatto.

21. (Votazione degli argomenti all'o.d.g.) – 1.

A discussione esaurita, il presidente porrà in votazione l'argomento dell'ordine del giorno discusso.

2. Nessuno può prendere la parola nel corso della votazione e fino alla proclamazione del risultato.

22. (Votazione degli emendamenti) – 1. Gli emendamenti presentati sui singoli ordini del giorno o gli emendamenti alle proposte o a singole parti di esse, sono votati prima del testo cui si riferiscono.

23. (Forme di votazione) – 1. Le votazioni non concernenti persone si fanno normalmente per alzata di mano.

2. Le votazioni concernenti questioni riguardanti persone si effettuano a scrutinio segreto.

3. Nelle votazioni a scrutinio segreto il presidente designa tre consiglieri a fungere da scrutatori e questi, accertati i risultati della votazione, li

trasmettono al presidente per il riconoscimento e la proclamazione.

4. Quando si deve dar luogo alla nomina di commissioni - salvo diversa previsione di legge - si provvede con votazioni distinte con le quali i componenti di ciascun gruppo consiliare eleggono separatamente i propri rappresentanti.

5. Alla nomina dei rappresentanti consiliari, quando è prevista la presenza della minoranza, salvo diversa previsione di legge, si procede con due distinte votazioni alle quali prendono parte rispettivamente i consiglieri di maggioranza e di minoranza.

24. (Celebrazioni, comunicazioni e commemorazioni) – 1.

Ogni consigliere ha facoltà di chiedere la parola, all'inizio della seduta, per celebrazione di eventi, commemorazioni di persone o date di particolare rilievo, comunicazioni di grave importanza su fatti d'attualità di rilevante significato civile e morale. Le celebrazioni, commemorazioni e comunicazioni, debbono essere contenute nel limite di 5 minuti per gruppo.

25. (Mozioni) – 1. Ogni consigliere ha diritto a proporre mozioni, con esclusione degli argomenti di cui all'art. 24.

2. Le mozioni dovranno essere formulate per iscritto e trasmesse al presidente.

3. Questi le iscriverà all'ordine del giorno della prima seduta successiva. Su di esse si apre la discussione - nei termini di cui all'art. 17 - come su ogni altro argomento dell'ordine del giorno.

4. La mozione consiste in un giudizio che il consigliere vuole promuovere sull'operato del sindaco, della giunta oppure in una proposta di delibera o di un voto generico in ordine ad un fatto politico o amministrativo.

5. Le mozioni di norma vengono svolte all'inizio della seduta.

26. (Interrogazioni e interpellanze) – 1. Ogni consigliere ha facoltà di proporre interrogazioni o interpellanze intorno ad argomenti relativi all'Amministrazione comunale, che devono essere dirette al sindaco e/o agli assessori competenti.

2. Questi, qualora richiesti, risponderanno per iscritto entro un massimo di 15 giorni o altrimenti saranno aggiunte all'Ordine del giorno della prima seduta successiva, qualora esse siano presentate almeno 10 giorni prima della seduta stessa.

3. L'interrogazione, consiste nella semplice domanda se un fatto sia vero, se un'informazione sia pervenuta alla giunta, o sia esatta, se la giunta

abbia preso o stia per prendere qualche risoluzione su oggetti determinati.

4. L'interpellanza, consiste in una domanda fatta circa i motivi o gli intendimenti della giunta su questioni che riguardano aspetti della sua amministrazione.

5. Le interpellanze e le interrogazioni devono essere svolte all'inizio di seduta.

27. (Modalità di discussione delle interrogazioni e delle interpellanze) – 1. Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni su argomenti identici, connessi od analoghi, possono essere svolte contemporaneamente.

2. L'interpellante o l'interrogante può svolgere la sua interpellanza o la sua interrogazione prima della risposta del sindaco o dell'assessore competente; dopo potrà chiedere la parola per dichiarare se sia o no soddisfatto.

3. I tempi di illustrazione, risposta e replica sono contenuti nei limiti rispettivamente di 3, 5 e 2 minuti per complessivi 10 minuti per ciascuna interrogazione e interpellanza. Il presidente, qualora risulti necessario per la completezza della risposta, può concedere un breve prolungamento dell'intervento.

4. Qualora l'interpellante non si dichiari soddisfatto, potrà trasformare l'interpellanza in una mozione, che sarà iscritta nell'ordine del giorno della seduta successiva. Se l'interrogante o l'interpellante non saranno presenti al loro turno, l'interrogazione o l'interpellanza si intenderà rinviata a meno che l'interrogazione o l'interpellanza non siano state sottoscritte da altri firmatari e questi siano presenti.

27bis. (interrogazioni urgenti a risposta immediata) – 1. Il Presidente, prima della trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, per un tempo massimo di venti minuti, dà corso alla discussione delle interrogazioni urgenti a risposta orale immediata, il cui oggetto è comunicato al medesimo dai consiglieri all'inizio di seduta.

2. Resta salva la facoltà del Sindaco o degli Assessori competenti di chiedere il differimento della risposta alla seduta successiva, qualora non possano disporre degli elementi utili per dare immediato riscontro all'interrogazione.

28. (Commissioni consiliari) – 1. Il consiglio si avvale dei lavori delle commissioni.

2. La composizione delle commissioni e la nomina dei componenti dovranno avvenire all'inizio del mandato.

3. Il funzionamento di dette commissioni sarà disciplinato da appositi regolamenti che dovranno essere approvati dal consiglio comunale.

29. (Interpretazione e applicazione del regolamento) – 1. L'interpretazione e l'applicazione del regolamento sono demandati alla conferenza dei capigruppo.